



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 600 del 4 luglio 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Avv. G. Afferni

nella seduta del 4 maggio 2018, in relazione al ricorso n. 886, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Le ricorrenti riferiscono di essere titolari dal 2008 di un *dossier* titoli presso l'intermediario e di avere sottoscritto n. 100 azioni dell'allora Capogruppo dello stesso intermediario in data 15 luglio 2011 e ulteriori n. 10 azioni in data 19 luglio 2013, per un controvalore complessivamente investito di € 6.895,00. Tengono a precisare di avere precedentemente investito solo in titoli obbligazionari liquidi e non complessi. In merito all'investimento azionario di che trattasi, le odierne ricorrenti lamentano che l'intermediario non le avrebbe informate correttamente circa le caratteristiche ed i rischi insiti in tali azioni, anzitutto con specifico

riferimento alla loro natura di titoli illiquidi. Inoltre, esse lamentano che si sarebbe trattato di operazioni inadeguate e inappropriate rispetto al loro profilo, oltre che di non essere state sottoposte dall'intermediario ad una corretta profilatura. Tutto ciò osservato, le ricorrenti chiedono il risarcimento del danno che quantificano in € 6.895,00, pari dunque all'investimento effettuato, oltre a interessi e rivalutazione.

2. L'intermediario si è costituito nel presente giudizio mediante la propria Nuova Capogruppo, in qualità di cessionaria dell'azienda bancaria della Vecchia Capogruppo, nel frattempo sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. L'intermediario così rappresentato resiste al ricorso, eccependone l'inammissibilità per il difetto della propria legittimazione passiva. A questo proposito, il resistente rileva sostanzialmente che il credito risarcitorio delle ricorrenti non sarebbe stato ceduto alla Nuova Capogruppo, bensì rimasto in capo dalla Vecchia Capogruppo. A giudizio del resistente, ciò sarebbe una conseguenza del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, il quale escluderebbe dalla cessione i crediti risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali violazioni della normativa di settore poste in essere nella commercializzazione di tali titoli, e del contratto di cessione stipulato tra la Vecchia e la Nuova Capogruppo, ove sarebbe precisato che tra i crediti risarcitori esclusi dalla cessione devono essere inclusi anche i crediti che gli stessi azionisti o obbligazionisti subordinati dovessero eventualmente vantare allo stesso titolo nei confronti delle società controllate cedute dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo, quale appunto è l'odierno resistente. Ciò premesso, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, senza produrre argomentazioni a sua difesa sul merito delle doglianze di controparte.

3. Le ricorrenti non si sono avvalse della facoltà di depositare deduzioni integrative.

DIRITTO

I. In via pregiudiziale, si rileva che il ricorso è ammissibile. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di affermare in casi analoghi al presente (vedi, tra le molte, le decisioni n. 106, 111 e 112 del 2017 e la decisione n. 194 del 2018, le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate), è infondata la tesi difensiva del resistente (avanzata mediante la propria Nuova Capogruppo in qualità di *outsourcer*), secondo cui l'eventuale credito risarcitorio vantato nei confronti dello stesso resistente non sarebbe stato trasferito dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo per effetto del combinato disposto del decreto legge n. 99/2017 e del successivo contratto di cessione dell'azienda bancaria dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo. In particolare, deve ritenersi che il decreto legge di che trattasi, nella parte in cui esclude dalla cessione i crediti risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali scorrettezze nella commercializzazione di tali titoli (c.d. *misselling*), si riferisca esclusivamente ai crediti risarcitori che questi soggetti possano vantare nei confronti della stessa Vecchia Capogruppo (per essersi avvalsi dei relativi servizi di investimento) e non anche ai crediti risarcitori che questi stessi soggetti possano vantare nei confronti di altri soggetti, ancorché facenti parte dello stesso Gruppo bancario (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di questi ultimi). Infatti, la procedura di liquidazione coatta amministrativa è stata avviata nei confronti della sola Capogruppo e non ha riguardato anche società controllate (tra cui anche l'odierna resistente), non insolventi. Come pure questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, il risultato ipotizzato dal resistente (e cioè l'estensione dell'immunità del cessionario anche ai crediti risarcitori che gli azionisti o obbligazionisti della Vecchia Capogruppo possano vantare nei confronti di altre società dello stesso Gruppo) presupporrebbe che si sia verificata, per effetto della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e della conseguente cessione della relativa azienda bancaria alla Nuova Capogruppo, una successione nel debito risarcitorio (dalla società controllata alla società controllante) con liberazione del debitore originario (l'odierno resistente) e senza il consenso del creditore (le odierne ricorrenti). Tuttavia, una tale

successione nel debito di tipo liberatorio (che sarebbe gravemente lesiva dei diritti del creditore, dal momento che il debitore originario *in bonis* verrebbe sostituito con un nuovo debitore insolvente) non è espressamente contemplata nel decreto che disciplina l'avvio e lo svolgimento della procedura coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo. Inoltre, essa non può essere neppure ricavata per analogia da altre disposizioni di questo stesso decreto, dal momento che si deve ritenere che trattasi di disposizioni non suscettibili di applicazione analogica.

2. Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito rappresentate.

E' fondata, e assorbente rispetto a ogni altro profilo violativo sollevato dalle ricorrenti, la contestazione relativa alla mancata corretta informazione da parte dell'intermediario sulle caratteristiche e i rischi insiti nelle azioni di che trattasi. D'altronde, pur a fronte di tale specifica contestazione, l'intermediario, regolarmente costituitosi in giudizio per mezzo della propria Nuova Capogruppo in qualità di *outsourcer*, non ha ritenuto di addurre argomentazioni che possano anche solo revocare in dubbio i motivi di doglianza esposti dalle odierne ricorrenti, così non assolvendo all'onere previsto dalla normativa di riferimento di produrre proprie deduzioni per sostenere di avere adempiuto puntualmente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli investitori. Né l'adempimento di tali obblighi risulta ricavabile dalla documentazione disponibile in atti, in particolare con riguardo al fatto che l'intermediario abbia informato le ricorrenti della circostanza che si trattava di investimenti in azioni caratterizzate da illiquidità, non risultando dunque adempiuti gli specifici e rafforzati obblighi informativi previsti in proposito dalla comunicazione Consob del marzo 2009.

3. Dovendosi, dunque, conclusivamente ritenere accertato quanto testé rilevato, può farsene ragionevolmente conseguire che, qualora il resistente avesse agito correttamente, le clienti non si sarebbero determinate nel senso dianzi esposto, tenuto conto in particolare del loro profilo di investitrici, delle conoscenze e della pregressa esperienza in materia di investimenti finanziari, oltre che del profilo di rischio e conseguenti obiettivi di investimento. Pertanto, esse hanno diritto al risarcimento del danno occorso, in misura pari al complessivo investimento

effettuato e, dunque, pari a € 6.895,00. Questa somma deve essere rivalutata pro-quota dalla data di ciascuna delle due operazioni alla data dell'odierna decisione, per complessivi € 181,17, e maggiorata di interessi legali dalla data della presente decisione alla data del pagamento.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire alle ricorrenti il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 7.076,17, oltre a interessi legali dalla stessa data sino alla soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi